

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA**

Il giudice dott. Marcello Cozzolino, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.05.2018, con termine di giorni 15 per note, osserva quanto segue.

Il ricorso della SOCIETA' appare caratterizzato dal *fumus boni iuris*, per le seguenti considerazioni.

La Banca ha segnalato in sofferenza il suo credito nei confronti della SOCIETA' nella centrale dei rischi gestita dalla C.R.I.F. s.p.a., omettendo il preavviso richiesto dall'art. 4 comma 7 della delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 16.11.2004.

Agli atti è stata acquisita una comunicazione dell'11.05.2016, che peraltro non risulta pervenuta alla società destinataria, con cui la banca ha avvisato la SOCIETA' della già avvenuta segnalazione nella centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, comunicazione del tutto irrilevante in quanto successiva alla segnalazione, e non precedente ad essa, ed in quanto l'obbligo di preavviso non è previsto per le segnalazioni nella centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia (come chiaramente stabilito dalla premessa n. 6) del preambolo della predetta delibera del Garante).

Si tratta, come è evidente, di una omissione che rende palesemente non legittima la segnalazione, essendo il preavviso finalizzato a consentire al soggetto interessato di sanare la sua esposizione debitoria, evitando la segnalazione stessa.

La segnalazione "in sofferenza" della SOCIETA' nella Centrale Rischi della Banca d'Italia non avrebbe dovuto, invece, essere preceduta da un preavviso, dato che la circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia (così come successivamente modificata) prevede semplicemente l'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente la prima volta che procede alla segnalazione a sofferenza, senza affatto specificare che tale avviso sia preventivo rispetto alla segnalazione, dato che l'obbligo di preavviso è previsto dall'art. 125 comma 3 t.u.b. unicamente con riguardo alle segnalazioni riguardanti i consumatori, categoria nella quale non rientra certamente la SOCIETA'.

Piuttosto, la segnalazione nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia è avvenuta in violazione del dovere di valutare la complessiva situazione finanziaria della SOCIETA', dovere espressamente previsto dal paragrafo 1.5 della sezione II del capitolo II della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (e successive modificazioni).

Per pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, detta segnalazione non può conseguire ad un mero ritardo o ad un volontario inadempimento, ma soltanto al riscontro di una situazione di difficoltà economica e finanziaria grave e non transitoria (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 26231 del 16.12.2014).

In proposito va detto che i bilanci della società ricorrente degli anni 2015, 2016 e 2017 non appaiono indicativi di alcuna situazione di grave e non transitoria situazione di difficoltà economica.

Anzi, da essi emerge come il fatturato della società sia stato piuttosto significativo, così come gli utili di esercizio, soprattutto se considerati in relazione all'entità dell'esposizione debitoria della società (pari ad € 13.155,53, successivamente definita mediante pagamento a saldo e stralcio della somma di € 5.000,00).

Ordinanza, Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, Giudice Marcello Cozzolino, del 21 giugno 2018

Peraltro il protesto di un assegno bancario nel mese di luglio 2014, evidenziato da parte resistente, appare allo stato di dubbia verifica, viste le risultanze negative della visura camerale prodotta da parte ricorrente.

Ritiene tuttavia il giudice che, allo stato, difettino elementi indicativi del cd. *periculum in mora*: dalla documentazione allegata allo stesso ricorso introduttivo emerge come dal mese di novembre 2017 la banca resistente abbia interrotto l'invio mensile dei dati al S.I.C. (con conseguente tacita estinzione del rapporto di credito), e come nella Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia il credito dell'originario importo di € 13.911,00, dapprima indicato nella categoria "sofferenze", sia stato poi inserito nella categoria "sofferenze-crediti passati a perdita" per il minore importo di € 8.911,00 (per effetto del pagamento a saldo e stralcio della somma di € 5.000,00), conformemente a quanto stabilito dalla predetta circolare della Banca d'Italia al cap. II, Sezione II, paragrafo 5.5, che prevede che in tale categoria confluiscono anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che sono stati oggetto di transazione con la clientela.

Ritiene dunque il giudice che, pur apparendo piuttosto evidente l'illegittimità della segnalazione in entrambe le centrali dei rischi (quella gestita dalla Banca d'Italia e quella gestita dalla C.R.I.F. s.p.a.), l'estinzione della segnalazione nella centrale C.R.I.F. s.p.a. ed il corretto inquadramento della segnalazione nella centrale dei Rischi della Banca d'Italia rendano non più attuale il pericolo di pregiudizi alla reputazione commerciale ed al merito creditizio della s.r.l.

In proposito il messaggio di posta elettronica del 04.04.2018 della s.p.a. non può rivestire apprezzabile valore probatorio, in primo luogo per la sua genericità contenutistica, ed in secondo luogo poiché, in ragione degli avvenuti aggiornamenti delle risultanze di entrambe le centrali dei rischi, non può essere causalmente ricondotto alle ormai pregresse segnalazioni.

Le doglianze di parte ricorrente, dunque, ben potranno essere fatte valere con un'ordinaria azione risarcitoria, ma non possono trovare accoglimento con il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, in difetto del presupposto dell'attualità del pregiudizio.

Parte ricorrente deve quindi essere condannata a rifondere le spese sostenute dalla resistente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (da ritenersi pari ad € 26.000,00, in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 d.m. n. 55/2014), e dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 10 allegata al d.m. n. 55/2014, con riguardo alle fasi di studio (€ 945,00), introduttiva (€ 640,00) e decisionale (€ 605,00)

P.Q.M.

respinge la richiesta.

Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite liquidate in € 2.190,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Si comunicati
Ortona, 21/06/2018

Il giudice
dr. Marcello Cozzolino

Ordinanza, Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, Giudice Marcello Cozzolino, del 21 giugno 2018
**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS